



Direzione centrale Salute e Prestazioni di disabilità
Coordinamento Generale Medico Legale
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 25-09-2025

Messaggio n. 2806

Allegati n.4

OGGETTO: **Riforma della disabilità. Decreto legislativo n. 62/2024. Indicazioni operative sulla profilazione dei medici certificatori per l'accesso al servizio di presentazione del certificato medico introduttivo per la seconda fase sperimentale. *Tutorial* sulle nuove procedure**

Facendo seguito al messaggio n. 2600 del 5 settembre 2025, con il quale sono state fornite le prime istruzioni operative per l'avvio, a decorrere dal 30 settembre 2025, della seconda fase sperimentale della nuova modalità di accertamento della condizione di disabilità, con il presente messaggio si forniscono indicazioni operative sulla profilazione dei medici certificatori per l'accesso al servizio di presentazione del certificato medico introduttivo.

In particolare, si comunica che le istruzioni operative sulla profilazione dei medici certificatori, fornite per l'avvio della prima fase sperimentale con il messaggio n. 4364 del 19 dicembre 2024, si applicano anche alle province coinvolte nella seconda fase sperimentale di Alessandria, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Teramo e Vicenza. Relativamente ai territori della Regione autonoma della Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Trento, anch'essi coinvolti nella seconda fase della sperimentazione, in considerazione del fatto che l'Istituto non interviene nella gestione del procedimento di accertamento della disabilità, le indicazioni operative sulla profilazione dei medici certificatori, di seguito illustrate, non sono applicabili.

L'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, prevede che: *"Costituisce presupposto per l'avvio del procedimento valutativo di base la trasmissione telematica all'INPS di un certificato medico rilasciato dai medici in servizio presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare. Il certificato medico può essere rilasciato e trasmesso anche dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali del*

Servizio sanitario nazionale, dai medici in quiescenza iscritti all'albo, dai liberi professionisti e dai medici in servizio presso strutture private accreditate, come individuati dall'INPS ai sensi del comma 2".

Si precisa che i medici certificatori già profilati possono utilizzare il profilo in loro possesso per l'acquisizione dei nuovi certificati medici introduttivi, per i soggetti residenti o domiciliati nei territori coinvolti nella sperimentazione, dal 30 settembre 2025.

Per quanto concerne i medici certificatori che si profilano per la prima volta, è necessaria una specifica abilitazione ai servizi telematici da richiedere compilando il modulo "AP110 – Richiesta di abilitazione ai servizi telematici per medici certificatori". Il citato modulo "AP110" è scaricabile in formato .pdf dal sito istituzionale www.inps.it nella sezione "Moduli" e deve essere compilato e trasmesso tramite posta elettronica certificata (PEC) alla Struttura territorialmente competente dell'INPS, all'indirizzo individuato nella sezione "Sedi e Contatti" del medesimo sito istituzionale. Una volta ottenuto il profilo di medico certificatore, è possibile accedere alla nuova procedura di compilazione e trasmissione del certificato medico introduttivo.

Pertanto, il possesso del profilo di medico certificatore rappresenta un requisito indispensabile per la compilazione e la trasmissione del certificato medico introduttivo, che deve avvenire unicamente tramite l'apposito applicativo disponibile sul sito istituzionale www.inps.it nella sezione "Sostegni, Sussidi e Indennità", utilizzando la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS, CIE 3.0 o eIDAS) attraverso la procedura "Certificato medico introduttivo – Invalidità civile".

Il successivo comma 2 del citato articolo 8 prevede che: *"L'INPS, secondo le modalità indicate dal Ministero della salute, acquisisce la documentazione relativa alla formazione effettuata, nell'ambito del programma «Educazione continua in medicina», in materia di classificazioni internazionali dell'Organizzazione mondiale della sanità, di promozione della salute, di accertamenti sanitari di base oppure di prestazioni assistenziali, ai fini dell'individuazione dei medici di cui al secondo periodo del comma 1".*

Su espressa indicazione del Ministero della Salute, il requisito formativo di cui al citato comma 2, per i medici di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2024 (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, medici in quiescenza iscritti all'albo, liberi professionisti e medici in servizio presso strutture private accreditate), si intende soddisfatto attraverso la realizzazione del *dossier* formativo di gruppo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) per il triennio 2023/2025.

Tale documentazione, relativa alla formazione effettuata, deve essere necessariamente acquisita dall'INPS seguendo le modalità previste dal Ministero della Salute. In tale ambito, il Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie (Co.Ge.A.P.S.), quale Ente responsabile dell'Anagrafica nazionale dei crediti ECM, è tenuto a trasmettere all'Istituto, in modalità telematica, l'esito della formazione svolta dai medici di cui al secondo periodo del citato comma 1 dell'articolo 8, al fine di consentire la verifica delle dichiarazioni di responsabilità rese dai medici certificatori.

Al primo tentativo di accesso alla nuova procedura di compilazione del certificato medico introduttivo, i citati medici certificatori vengono automaticamente indirizzati alla sezione "Profilo medico" dell'applicativo, nella quale il medico certificatore deve spuntare obbligatoriamente la seguente dichiarazione di responsabilità ai fini dell'acquisizione del certificato medico introduttivo, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: *"Ai fini di cui all'art. 8 comma 1 secondo periodo e di cui all'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 62/2024 dichiaro di aver realizzato il dossier formativo di gruppo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri relativo al triennio 2023/2025 ovvero di avere in corso la relativa realizzazione. Dichiaro altresì di essere in possesso di firma digitale".*

Diversamente, i medici indicati al primo periodo del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2024 (medici in servizio presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare) devono spuntare nella nuova procedura del certificato medico introduttivo la struttura sanitaria di appartenenza e sono esenti dalla verifica del requisito della formazione di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2024.

Infine, il comma 5 del medesimo articolo 8 stabilisce che: *"Il certificato medico introduttivo ai*

fini della valutazione di base è inserito, con la trasmissione all'INPS, anche nel fascicolo sanitario elettronico".

Si allegano al presente messaggio i seguenti *tutorial*, che guidano i medici certificatori all'utilizzo della nuova procedura di trasmissione del certificato medico:

- *tutorial* sulla compilazione del certificato medico introduttivo e del certificato integrativo (Allegato n. 1);
- *tutorial* sulla corretta allegazione della documentazione sanitaria (Allegato n. 2);
- *tutorial* sull'apposizione della firma digitale (Allegato n. 3);
- *vademecum* per la somministrazione del questionario WHODAS (Allegato n. 4).

Infine, si comunica che è attiva la casella istituzionale sperimentazionedisabilita@inps.it, riservata alle comunicazioni riguardanti aspetti tecnici e procedurali relativi alla nuova valutazione di base della disabilità prevista dalla riforma di cui al decreto legislativo n. 62/2024.

Il Direttore generale
Valeria Vittimberga